

Regione Autonoma Valle D'Aosta

COMUNE

DI

ANTEY-SAINT-ANDRE '

# S T A T U T O

Approvato

con deliberazione del consiglio comunale  
N° 16 del 28 SETTEMBRE 2001

MODIFICATO

CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N° 27 DEL 20 DICEMBRE 2001

CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N° 10 DEL 08 MARZO 2002 (art. 5 e art. 6)

CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N° 5 DEL 18 FEBBRAIO 2005  
(art. 12, art.21, art.22 e art. 25)

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
COMUNE DI ANTEY SAINT ANDRE'

STATUTO

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 - Fonti
- art. 2 - Principi fondamentali
- art. 3 - Finalità
- art. 4 - Programmazione e cooperazione
- art. 5 - Territorio
- art. 6 - Sede
- art. 7 - Stemma, gonfalone, fascia e bandiere
- art. 8 - Lingua francese e franco-provenzale (tedesca)
- art. 9 - Toponomastica

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

- art. 10 - Organi
- art. 11 - Consiglio comunale
- art. 12 - Competenze del Consiglio Comunale
- art. 13 - Adunanze e convocazioni del Consiglio Comunale
- art. 14 - Funzionamento del Consiglio Comunale
- art. 15 - Consiglieri
- art. 16 - Diritti e doveri
- art. 17 - Gruppi consiliari
- art. 18 - Commissioni consiliari
- art. 19 - Nomina della giunta
- art. 20 - Giunta comunale
- art. 21 - Competenze della Giunta Comunale
- art. 22 - Composizione
- art. 23 - Funzionamento della Giunta Comunale
- art. 24 - Sindaco
- art. 25 - Competenze amministrative del Sindaco
- art. 26 - Competenze di vigilanza
- art. 27 - Ordinanze
- art. 28 - Vicesindaco
- art. 29 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione del sindaco o del vicesindaco
- art. 30 - Delegati del sindaco

TITOLO III - UFFICI DEL COMUNE

- art. 31 - Segretario comunale
- art. 32 - Competenze gestionali del segretario, degli altri dirigenti e dei responsabili di servizi
- art. 33 - Competenze consultive
- art. 34 - Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento
- art. 35 - Competenze di legalità e garanzia
- art. 36 - Organizzazione degli uffici
- art. 37 - Struttura degli uffici
- art. 38 - Personale
- art. 39 - Albo pretorio

TITOLO IV - SERVIZI

- art. 40 - Forme di gestione

TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

- Art. 41 - Principi

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE  
E FORME ASSOCIATIVE

- art. 42 - Cooperazione
- art. 43 - Comunità montane
- art. 44 - Consorterie

TITOLO VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE

- art. 45 - Principi
- art. 46 - Assemblee consultive
- art. 47 - Interventi nei procedimenti
- art. 48 - Istanze
- art. 49 - Petizioni
- art. 50 - Proposte
- art. 51 - Associazioni
- art. 52 - Partecipazione a commissioni
- art. 53 - Referendum
- art. 54 - Effetti dei referendum propositivi e consultivi
- art. 55 - Accesso
- art. 56 - Informazione

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

- art. 57 - Statuto e sue modifiche
- art. 58 - Regolamenti

TITOLO IX - DIFENSORE CIVICO

- art. 59 - Difensore civico

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

- art. 60 - Norme transitorie
- art. 61 - Norme finali

ALLEGATO A - BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA

ALLEGATO B - BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE

# **REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

## **COMUNE DI ANTEY SAINT ANDRE'**

# **S T A T U T O**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **art. 1 Fonti**

1. Il presente statuto è adottato in conformità alla l.r. 07.12.1998 n. 54, applicativa degli artt. 5, 116, 128 e 129 cost., della l. cost. 26.02.1948 n. 4 e della l. cost. 23.09.1993 n.2.

#### **art. 2 Principi fondamentali**

1. La comunità di ANTEY SAINT ANDRE', è organizzata nel proprio comune che ne costituisce la forma associativa, autonoma e democratica e che ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione, delle leggi dello stato e di quelle regionali.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi, gli istituti di cui al presente statuto.

3. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell'ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.

4. Nell'esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario e di gestione della comunità montana.

5. Il comune è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo stato e dalla regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione, nel rispetto dei principi di cui al comma 4.

6. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico,

salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

7. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la regione, la comunità montana e gli altri comuni.

8. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale possono essere trasferite o delegate al comune dalla legge statale o regionale che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

9. Le funzioni trasferite o delegate dalla regione sono esercitate in conformità ai principi del presente statuto, con osservanza degli obblighi finanziari ed organizzativi nonché delle modalità di esercizio stabilite con legge regionale.

10. Il comune, nell'ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.

11. I rapporti tra il comune, gli altri comuni, la comunità montana e la regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.

### **art. 3** **Finalità**

1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della costituzione, delle leggi statali, delle leggi regionali e delle tradizioni locali.

2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.

3. Il comune persegue con la propria azione i seguenti fini:

- a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
- b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo;
- c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
- d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
- e) la tutela e lo sviluppo delle consorzierie nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle consorzierie alle esigenze delle comunità titolari;

- f) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
  - g) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, anche in collaborazione con i comuni vicini e con la regione;
  - h) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della regione e dello stato.
4. Il comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.

#### **art. 4**

##### **Programmazione e cooperazione**

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della regione, dello stato, dell'unione europea e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con l. 30.12.1989 n. 439.
2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d'Aosta, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con altri comuni e con la regione sono informati ai principi di cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di autonomia nonchè alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal comune.
4. Il comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali e delle deliberazioni regionali, attinenti ad esigenze di carattere unitario e volte ad assicurare il coordinamento delle attività svolte con quelle dello stato, delle altre regioni, dell'unione europea, delle organizzazioni transnazionali e delle comunità di altre nazioni.
5. Agli effetti della l.r. 07.12.1998 n. 54 la regione deve consultare gli organi comunali competenti per materia ai sensi del presente statuto, tenendo conto delle esigenze della comunità locale.

#### **art. 5**

##### **Territorio**

1. Il Comune di Antey Saint André è costituito dalle seguenti frazioni: Avout, Buisson, Bourg, Cerian, Challien, Chessin, Covalou, Epailhon, Fiernaz, Filey, Grand Moulin, Herin, Liex, Lillaz, Lod, Moulin, Navillod, Noussan, Nuarsaz, Petit Antey, Poutaz, Ruvère, Villettaz e dalle seguenti località: Champagne, Chesod, Lilla e Sounère, che costituiscono la circoscrizione del comune.
2. Il territorio del comune si estende per kmq. 11,400 e confina con i comuni di Chamois, Châtillon, La Magdeleine, Saint Denis, Torgnon, Valtournenchè, Verrayes.

#### **art. 6**

##### **Sede**

1. Il civico palazzo, sede del comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito in Località Bourg n. 1. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, previa deliberazione della giunta comunale, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del consiglio.
4. I matrimoni civili possono essere celebrati nella Biblioteca comunale, data la valenza storica ed estetica dell'edificio, che viene pertanto individuato per questo particolare scopo quale casa comunale ai sensi dell'art. 106 del C.C.

#### **art. 7**

##### **Stemma, gonfalone, fascia e bandiere**

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome: Comune di Antey-Saint-André Regione Autonoma Valle d'Aosta nonché con lo stemma approvato con Decreto del Presidente della Repubblica prot. 12273 del 08/11/1991 (Legge 8 giugno 1990 n. 142), su proposta del comune, giusta bozzetto allegato sub A.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con Decreto del Presidente della Repubblica prot. 12273 del 08/11/1991 (Legge 8 giugno 1990 n. 142) , su proposta del comune, giusta bozzetto allegato sub B.
3. Nelle ricorrenze previste dalla legge la bandiera della Regione Autonoma Valle d'Aosta va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell'Unione Europea.
4. La fascia tricolore del sindaco è completata con lo stemma previsto dal comma 1 e con quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
5. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

#### **art. 8**

##### **Lingua francese e franco-provenzale**

1. Nel comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2. Il comune riconosce piena dignità al franco-provenzale quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del franco-provenzale.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.

5. Gli interventi in franco-provenzale potranno essere tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta del segretario, di un consigliere o di un assessore.

**art. 9**  
**Toponomastica**

1. II nome del comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.
2. Può essere costituita una apposita commissione con funzioni consultive in materia.
3. Il regolamento determina l'organizzazione, il funzionamento e le competenze di tale commissione.

**TITOLO II**  
**ORGANI DI GOVERNO**

**art. 10**  
**Organi**

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco ed il vicesindaco.
2. Il sindaco, il vicesindaco ed i consiglieri vengono eletti ai sensi della legge regionale.

**art. 11**  
**Consiglio comunale**

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale, è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del comune.
2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.
4. Il sindaco presiede il consiglio.
5. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
6. I medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
7. Il consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari, costituite con criterio proporzionale.

**art. 12**  
**Competenze del Consiglio Comunale**

1. Il consiglio ha competenza inderogabile per i seguenti atti fondamentali, ai sensi dell'art. 21 c. 1 l.r. 07.12.1998 n. 54:
  - a) statuto dell'ente e delle associazioni dei comuni di cui l'ente faccia parte;
  - b) regolamento del consiglio;
  - c) bilancio preventivo e relative variazioni;
  - d) rendiconto;
  - e) costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV della l.r. 07.12.1998 n. 54;
  - f) istituzione e ordinamento dei tributi;
  - g) adozione dei piani territoriali ed urbanistici;

- h) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.
2. Oltre alle competenze attribuitegli dalla l.r. 07.12.1998 n. 54, dal regolamento regionale 03.02.1999 n. 1 e dalla l.r. 09.02.1995 n. 4 in materia di sua costituzione, il consiglio è competente ad adottare i seguenti atti:
- a) i regolamenti comunali, con esclusione dei regolamenti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi.
  - b) i piani, i programmi nonché, se d'importo superiore ai 50.000 Euro i progetti preliminari e le loro varianti;
  - c) le proposte da presentare alla regione al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello stato o della regione;
  - d) la partecipazione a società di capitali;
  - e) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, non espressamente previsti da atti fondamentali del consiglio;
  - f) la determinazione dei criteri generali delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e le tariffe stesse;
  - g) **gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta;**
  - h) l'individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113 l.r. 07.12.1998 n. 54;
  - i) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  - j) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune;
  - k) la nomina dei rappresentanti del comune presso il consiglio della comunità montana;
  - l) la nomina della commissione edilizia di cui 1 membro elettivo viene nominato dalla minoranza nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 55, comma 4 della L.R. 11/98;
  - m) la nomina della giunta su proposta del Sindaco, la revoca e la sostituzione di assessori;
  - n) gli statuti delle aziende speciali;
  - o) la determinazione delle aliquote e detrazioni tributarie;
  - p) i pareri sugli statuti delle consorzierie;

#### **art. 13**

#### **Adunanze e convocazioni del Consiglio Comunale**

1. L'attività del consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate entro il mese di giugno per l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio finanziario successivo.
3. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.
4. L'ordine del giorno deve essere consegnato ai consiglieri per iscritto almeno 5 giorni prima della seduta. In caso di urgenza l'ordine del giorno è

le veci il vicesindaco. In caso di assenza anche del vicesindaco ne fa le veci l'assessore delegato.

9. Il sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.

#### **art. 15 Consiglieri**

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.

#### **art. 16 Diritti e doveri**

1. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio e di formulare interrogazioni, proposte interpellanze e mozioni.

2. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

4. Il sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale, almeno 48 ore prima della seduta, dei documenti relativi alle questioni stesse.

Per le sedute convocate in via d'urgenza ai sensi dell'art. 13 comma 4 del presente Statuto i documenti relativi alle questioni da trattare possono essere depositati 12 ore prima della seduta. Sono fatti salvi i diversi termini per il deposito degli atti previsti nel regolamento di contabilità.

#### **art. 17 Gruppi consiliari**

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, giusta il regolamento, e ne danno apposita comunicazione al sindaco, in seguito alla convalida degli eletti e, contestualmente, designano il proprio capogruppo. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista, dopo il sindaco ed il vicesindaco.

2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all'atto della proclamazione del nuovo consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.

3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

#### **art. 18 Commissioni consiliari temporanee**

1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni temporanee costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori

delle commissioni determinandone le competenze ed i poteri.

2. Le commissioni temporanee esprimono, a richiesta della giunta, del sindaco o degli assessori, pareri non vincolanti in merito a questioni ed iniziative per cui ciò sia ritenuto opportuno. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del consiglio comunale.

3. Esse possono essere costituite per svolgere indagini conoscitive ed inchieste nonché per lo studio e l'elaborazione di statuti e regolamenti. Nel loro atto costitutivo devono essere definiti la durata, l'ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di scioglimento.

5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.

#### **art. 19**

##### **Nomina della giunta**

1. La giunta, ad eccezione del vicesindaco e dopo la proclamazione degli eletti, è nominata in base alla legge, su proposta del sindaco, dal consiglio, che approva gli indirizzi generali di governo.

2. Le votazioni di cui al comma 1 hanno luogo per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti. La votazione dei componenti la Giunta si effettua esprimendo un "SI" o un "NO" sulla proposta complessiva formulata dal Sindaco.

#### **art. 20**

##### **Giunta comunale**

1. La giunta è l'organo esecutivo e di governo del comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politico e amministrativo generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

#### **art. 21**

##### **Competenze della Giunta Comunale**

1. La giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio.

2. La giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del segretario comunale, e dei responsabili dei servizi, al sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.

3. La giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui devono attenersi gli uffici nell'esercizio delle

proprie competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalla legge statale e regionale nonché dallo statuto.

4. In particolare, la giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:

- a) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
- b) propone gli atti di competenza del consiglio;
- c) approva progetti preliminari di importo inferiore ai 50.000 Euro e progetti definitivi ed esecutivi;
- d) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
- e) dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici di qualunque genere quando i criteri per l'assegnazione e la determinazione della misura dell'intervento non siano stabiliti in modo vincolante dal relativo regolamento;
- f) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
- g) **può adottare atti di natura gestionale;**
- h) Approva il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- i) Dispone in ordine alla dotazione organica del personale;
- j) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- k) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
- l) in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale.
- n) provvede agli incarichi professionali, di consulenza e di progettazione;

5. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L.R. 54/98 la Giunta può essere individuata quale responsabile di spesa ed alla stessa può essere assegnata una quota di bilancio per quanto concerne le competenze ad essa attribuite, ai sensi dell'art. 46, comma 3 della L.R. 54/98.

## art. 22 Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco che la presiede, dal vicesindaco, che assume di diritto la carica di assessore, e da 3 assessori. In caso di assenza od impedimento del sindaco presiede il vicesindaco.

**2. Possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere.**

3. Il consiglio comunale, su proposta motivata del sindaco, può revocare uno o più assessori. La revoca deve essere deliberata entro trenta giorni dal deposito della proposta nella segreteria comunale.

4. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal consiglio, su proposta motivata del sindaco, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il consiglio, su proposta del sindaco, con votazione espressa ed a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, entro trenta giorni dalla

vacanza e dopo il secondo scrutinio a maggioranza dei presenti.

5. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all'interessato con mezzi adeguati.

6. La nomina deve essere formalmente accettata dall'interessato.

#### **art. 23**

##### **Funzionamento della Giunta Comunale**

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal vicesindaco; in caso di mancanza di entrambi la giunta è presieduta da un assessore delegato dal sindaco.

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.

4. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale e l'assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della giunta.

5. Le sedute della giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

6. La giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei votanti.

#### **art. 24**

##### **Sindaco**

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del consiglio e della giunta comunale.

2. Quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando la seguente formula "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico."

3. Il sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.

4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.

5. Il sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.

6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

7. La legge regionale disciplina, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di

sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

**art. 25**

**Competenze amministrative del Sindaco**

1. Il sindaco esercita le seguenti competenze:
  - a) rappresenta il comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;
  - b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
  - c) presiede il consiglio e la giunta comunale;
  - d) coordina l'attività dei singoli assessori;
  - e) può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori all'uopo delegati;
  - f) nomina e revoca il segretario comunale con le modalità previste dalla legge regionale;
  - g) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
  - h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio nomina i rappresentanti del comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
  - i) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
  - j) può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
  - k) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la giunta;
  - l) può definire accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale di atti o provvedimenti rientranti tra quelli di competenza del Sindaco;
  - m) convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
  - n) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti; emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 28 l.r. 07.12.1998 n. 54;
  - o) rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa nonché autorizzazioni e concessioni edilizie. Tale competenza può essere delegata temporaneamente ad un assessore qualora sia assente il Vicesindaco;
  - p) emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri;
  - q) propone al consiglio la revoca di assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa;
  - r) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio,

nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell'art. 48, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

- s) provvede, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio e d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- t) qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al consiglio nella prima adunanza successiva;
- u) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del comune;
- v) partecipa al consiglio permanente degli enti locali;
- w) stipula i contratti rogati dal Segretario comunale.

2. Le attribuzioni del sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello stato.

3. I provvedimenti adottati dal sindaco sono denominati decreti od ordinanze.

#### **art. 26**

##### **Competenze di vigilanza del Sindaco**

1. Il sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:

- a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente, od avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
- c) compie atti conservativi dei diritti del comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni partecipate dall'ente tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società partecipate dal comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

#### **art. 27**

##### **Ordinanze emanate dal Sindaco**

1. Il sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo sone sottoposte ad altre forme di pubblicità

idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.

3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.

4. In caso di assenza od impedimento del sindaco e del vicesindaco le ordinanze sono emanate dal delegato del primo ai sensi dello statuto.

#### **art. 28 Vicesindaco**

1. Il vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del consiglio e della giunta comunale.

2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell'art. 24 comma 2.

3. Nel caso di assenza od impedimento del sindaco il vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.

4. Il sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al vicesindaco.

#### **art. 29 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del sindaco o del vicesindaco.**

1. Nel caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del sindaco o del vicesindaco si applica la legge regionale.

#### **art. 30 Delegati del sindaco**

1. Il sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.

2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.

3. Il sindaco può modificare o revocare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.

4. Le deleghe e le eventuali modifiche e revoche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al consiglio.

### **TITOLO III UFFICI DEL COMUNE**

#### **art. 31 Segretario comunale**

1. Il segretario comunale, facente parte del comparto unico del pubblico impiego, ai sensi delle norme regionali e del contratto di lavoro, assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

2. Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge e dello statuto.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa od autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla giunta.

4. I regolamenti, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto, disciplinano ulteriori funzioni del segretario comunale.

#### **art. 32**

#### **Competenze gestionali del segretario, e dei responsabili di servizi**

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al segretario comunale, ed ai responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del consiglio ed in attuazione delle determinazioni della giunta nonché delle direttive del sindaco, dal quale il segretario comunale dipende funzionalmente, con l'osservanza dei principi dettati dal presente statuto e in relazione alle rispettive competenze.

2. Al segretario comunale, competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione di atti con rilevanza esterna che per competenza non spettino ai responsabili dei servizi. Spettano pertanto al segretario comunale o al responsabile del servizio, in quanto rientranti in materia di competenza dello stesso, indicativamente e non esaustivamente i seguenti atti:

- a) predisposizione di programmi di attuazione e relazioni, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
- b) ordinazione forniture, servizi e lavori nei limiti del regolamento e sulla base dei criteri adottati dalla giunta;
- c) liquidazione di spese regolarmente autorizzate ed impegnate;
- d) responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, compresa l'adozione dei provvedimenti di aggiudicazione e di approvazione delle graduatorie;
- e) atti di approvazione degli stati di avanzamento, degli stati finali e dei certificati di regolare esecuzione e dei collaudi degli appalti di lavori od opere pubbliche;
- f) atti di amministrazione e di gestione del personale;
- g) atti di approvazione dei ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate ordinarie;
- h) attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazione ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza;
- i) atti di gestione finanziaria in genere compresi gli impegni di spesa;
- j) presidenza delle commissioni di gara;
- k) verifica della fase istruttoria dei procedimenti ed emanazione di atti e provvedimenti anche a rilevanza esterna, esecutivi delle deliberazioni;

5. La convenzione di cui al comma 5, viene approvata dalla Giunta Comunale.
6. Nel caso di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso la comunità montana, il comune trasferisce a questa le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio di tali funzioni.
7. Il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può delegare alla comunità montana l'esercizio, con carattere sussidiario e temporaneo, di funzioni di competenza comunale in relazione alla migliore esecuzione delle medesime, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della aderenza alle specifiche condizioni socio territoriali.
8. Con convenzione di cui al comma 5 del presente articolo, vengono stabiliti e definiti l'oggetto, la durata ed i rispettivi obblighi di carattere finanziario ed organizzativo, nonché le forme di indirizzo, impulso, vigilanza e controllo per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

#### **art. 44**

##### **Consorterie e Consorzi di miglioramento fondiario**

1. Il comune adotta intese con le consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell'interesse della comunità locale, nonché con i consorzi di miglioramento fondiario per una maggiore tutela del territorio.
2. Qualora le consorterie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per il ridotto numero dei consortisti e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi dell'art. 12 l.r. 5.4.1973 n. 14.
3. In tale caso il consiglio comunale provvede all'amministrazione della consorteria mediante proprie deliberazioni mentre il sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi od urgenti ed ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.
4. La giunta comunale esprime i pareri previsti dall'art. 1 della l.r. 5.4.1973 n. 14.
5. I pareri previsti dal comma 4 devono essere pronunciati entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Il consiglio comunale può costituire un'apposita commissione per l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel comune.

#### **TITOLO VII**

##### **PARTECIPAZIONE POPOLARE**

#### **art. 45**

##### **Principi**

1. Il comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente assicurandone, il buon andamento, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza, incentivando l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente, garantendo e promuovendo forme associative.

2. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.

3. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti fondamentali da individuarsi nel regolamento sui procedimenti amministrativi del comune sono adottate idonee forme di consultazione ed informazione nei limiti e con le modalità previste da leggi o regolamenti.

4. Il comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all'Unione Europea.

5. L'ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione di tutte le persone residenti o dimoranti sul territorio comunale.

#### **art. 46**

##### **Assemblee consultive**

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.

2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal sindaco, su proposta di 1/3 consiglieri e di 20% elettori, entro 30 giorni.

3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.

4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Il regolamento degli istituti di partecipazione popolare in tale caso disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono promuovere la relativa convocazione.

#### **art. 47**

##### **Interventi nei procedimenti**

1. L'azione del comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.

2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge Regionale 18/99 o dal regolamento comunale degli Istituti di partecipazione popolare.

3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.

4. L'Amministrazione può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

#### **art. 48**

##### **Istanze**

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorzierie e gli altri interessati possono rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal sindaco, dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

**art. 49**  
**Petizioni**

1. Tutti i cittadini anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. Per la loro ricevibilità le petizioni devono essere redatte in forma scritta devono essere indirizzate al Sindaco e devono presentare i seguenti requisiti:
  - a) essere sottoscritte dai richiedenti, dei quali devono essere indicate con chiarezza le generalità, l'indirizzo e gli estremi di un documento di identità, oppure, quando i richiedenti agiscono quali rappresentanti di un'organizzazione, la carica ricoperta all'interno di questa e la precisa denominazione e sede della medesima;
  - b) identificare con chiarezza gli atti, interventi o comportamenti sollecitati;
  - c) sollecitare atti, interventi o comportamenti che non esorbitino dalle competenze del Comune e non siano, per altre ragioni, illegittime.
3. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
4. In difetto ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in consiglio. Il sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio successiva alla richiesta.
5. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione della petizione.

**Art. 50**  
**Proposte**

1. Il 10% dei cittadini possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione della stessa a cura del sindaco all'organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. Tra il comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.

4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

**Art. 51**  
**Associazioni**

1. Il comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.

2. Il consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.

3. Le scelte che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni sono subordinate all'acquisizione dei pareri di queste entro trenta giorni dalla richiesta del comune.

**Art. 52**  
**Partecipazione a commissioni**

1. Le commissioni temporanee consiliari, su richiesta, possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati in base al regolamento del consiglio.

**art. 53**  
**Referendum**

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle materie indicate nel comma 3.

2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.

3. Non possono indirsi referendum sul bilancio preventivo, sul rendiconto, sull'istituzione ed ordinamento dei tributi e su ogni altro atto inerente alle entrate comunali. Non si ammettono più di tre referendum all'anno.

4. Il referendum può essere promosso:

- a) dalla giunta comunale;
- b) da 8 consiglieri comunali;
- c) da 40% degli elettori.

5. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata dal consiglio, previo parere espresso dal Segretario Comunale. Il parere deve essere espresso entro quarantacinque giorni dal deposito della richiesta.

6. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata festiva entro centoventi giorni dal deposito della richiesta.

7. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.

8. I risultati verranno proclamati dal sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.

9. Il regolamento disciplina le modalità organizzative delle consultazioni.

10. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della giunta e del consiglio, con le limitazioni previste al comma 3.

11. I referendum sono approvati quando partecipi alla consultazione la maggioranza degli elettori del comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

12. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio del comune e nel bollettino ufficiale della regione.

#### **art. 54**

##### **Effetti dei referendum propositivi e consultivi**

1. Qualora i referendum consultivi siano approvati, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento dei risultati dei referendum consultivi è deliberato, con motivazione adeguata, all'organo competente;

3. L'approvazione del referendum propositivo comporta l'approvazione dell'atto di competenza del comune sottoposto al giudizio popolare, atto che entra a pieno titolo nell'ordinamento comunale.

#### **art. 55**

##### **Accesso**

1. Al fine di rendere effettiva la trasparenza dell'azione Amministrativa, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso alle strutture, ai servizi agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento sul diritto di accesso;

#### **art. 56**

##### **Informazione**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dalla legge e dal regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti amministrativi.

2. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.

3. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa nonché adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari.

4. La giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

#### **TITOLO VIII**

##### **FUNZIONE NORMATIVA**

#### **art. 57**

##### **Statuto e sue modifiche**

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del comune.

2. E' ammessa l'iniziativa di almeno 30% cittadini per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall'art. 50, fermo restando quanto disciplinato dagli artt. 53 e 54.

3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo la legge regionale.

4. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

**art. 58**  
**Regolamenti**

1. Il comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.

2. La potestà regolamentare del comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.

3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi dell'art. 51.

4. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli artt. 53 e 54.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Al fine di assicurare adeguate forme di pubblicità l'avviso dell'avvenuta adozione del regolamento è pubblicato nelle bacheche comunali.

**TITOLO IX**  
**DIFENSORE CIVICO**

**art. 59**  
**Difensore civico**

1. Ai sensi dell'art. 42 della L.R. 07.12.1998 n. 54 il Comune promuove la possibilità di stipulare una convenzione fra enti locali oppure con la Regione per offrire il servizio alla popolazione.

**TITOLO X**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

**art. 60**  
**Norme transitorie**

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

**art. 61**  
**Norme finali**

1. L'organo competente approva entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.

2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.

**ALLEGATO A**  
**BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMMA**

Partito semitroncato: nel primo, d'oro, al decusse di rosso; nel secondo, troncato di nero e di rosso, al leone d'oro attraversante; nel terzo, di azzurro, ai tre abeti di verde, fustati al naturale, nodriti nella pianura di verde: Ornamenti esteriori da Comune.

**ALLEGATO B**  
**BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE**

Drappo partito di azzurro e di rosso riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.